

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, IN MATERIA DI STRUTTURE, CONTRASSEGNO E SEGNALETICA PER FACILITARE LA MOBILITA' DELLE PERSONE INVALIDE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495)

1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: "*strutture*" è inserita una virgola e la parola: "*contrassegno*".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.*";

c) al comma 3:

1) le parole: "*dell'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale*";

2) dopo le parole: "*capacità di deambulazione*" sono inserite le parole: "*impedita o*";

3) gli ultimi due periodi sono soppressi;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.*";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.II. 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.*";

f) al comma 6, le parole: "*Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute*".

ART. 2

(Modifiche ai titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

I) La Figura II. 79/a è sostituita dalla seguente:



Figura II 79/a Art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno."

II) La Figura II. 130 è sostituita dalla seguente:



Figura II 130 Art. 125

INVALIDO”

III) La Figura II. 320 è sostituita dalla seguente:



Figura II 320 Art. 135

AREA PEDONALE

Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli.

In un pannello integrativo possono essere indicate particolari limitazioni, deroghe ed eccezioni.

Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm.”

IV) La Figura II. 322/a è sostituita dalla seguente:




Figura II 322/a Art. 135

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere indicate in un pannello integrativo. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm.”

V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:




Figura II 445/a Art. 149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallone di sosta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento. P=pendenza”

VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:




Figura II 445/b Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI
(dimensioni in centimetri)

Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.

Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.

P = pendenza "

VII) La Figura II, 445/c è sostituita dalla seguente:




Figura II 445/c Art.149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI
(dimensioni in centimetri)

Lo stallò è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebra in corrispondenza dello scivolo.”

2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

1) La Figura V. 4 è sostituita dalla seguente:




Figura V 4 art. 381

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

(dimensioni in millimetri)

Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. (Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati)."

II) La Figura V. 5 è sostituita dalla seguente:



Figura V 5 Art. 381

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'

(dimensioni in millimetri)

Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche."

ART. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La sostituzione del “contrassegno invalidi” con il nuovo “contrassegno di parcheggio per disabili”, conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei “contrassegni invalidi” già rilasciati con il nuovo “contrassegno di parcheggio per disabili”.
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all’articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme attualmente vigenti in Italia, contenute nell'articolo 188 del Codice della Strada e nel regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevedono che gli utenti della strada diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni mediante l'esposizione del contrassegno previsto dall'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Tale contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone in condizione l'agente accertatore di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso la sua esposizione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la loro mobilità e, nel contempo, garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal Codice della Strada e dal D.P.R. 503/96, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Tutto ciò è risultato in passato in contraddizione con il disposto dell'articolo 74, comma 1, del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che vietava l'esposizione "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno", vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.

Le suddette disposizioni non hanno reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo "Parking Card for disabled people", valido nella Comunità Europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste.

Quest'ultima prevede l'adozione di un contrassegno unico, di tipo europeo, e contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure, colore, plastificazione, logo ed indicazioni dei dati del titolare da riportare sullo stesso.

Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati dall'articolo 58 che ha novellato l'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale ora dispone che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti sui veicoli, contengono solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

Per effetto di tali modifiche è possibile uniformare, ora, la normativa nazionale ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea attraverso l'istituzione di un modello comunitario uniforme per il contrassegno di parcheggio disabili.

Lo schema di decreto in esame contiene una proposta di modifica della disciplina dettata dal vigente art. 381 regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e degli allegati al medesimo regolamento, riguardanti la segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

Lo stesso trova fondamento giuridico nella disposizione dell'articolo 17, comma 4 - ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che con regolamenti si provveda al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete oltre che nell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Si segnala, infine, che la problematica ha costituito oggetto di un preciso atto di impegno del Governo, che ha accolto uno specifico ordine del giorno presentato in seno agli A.C. 44 e 44-B, nella seduta del 21 luglio 2009 e di apposite risoluzioni approvate dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera dei Deputati in data 28 aprile 2011.

Il presente schema di decreto prevede all'articolo 1 modifiche al più volte richiamato articolo 381 del D.P.R. n. 495/92, al fine di attuare il recepimento formale della raccomandazione 98/376/CE per introdurre nel nostro ordinamento interno i criteri in essa contenuti e per adeguare il quadro istituzionale delle competenze alla sopravvenuta netta separazione tra i compiti dell'autorità politica e quella degli organi di gestione dei vari livelli di amministrazione pubblica, di cui il citato articolo risalente al 1992 non teneva

conto. Inoltre vengono aggiornate alcune denominazioni da tempo rinnovate, quale ad esempio la sostituzione dell'acronimo USL con ASL.

Al comma 2 si è rafforzato il concetto di mobilità impedita, per specificare che il rilascio del contrassegno deve essere in favore di chi ne ha effettivamente bisogno.

Al comma 4 è consentita la possibilità di un rinnovo delle autorizzazioni "a persone invalide a tempo determinato", purché l'interessato presenti una nuova certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico - legale della A.S.L. di appartenenza, dalla quale risulti il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio e il presumibile ulteriore periodo di durata dell'invalidità.

Al comma 5 è stato meglio puntualizzato il caso in cui è possibile, da parte dei Comuni, riservare spazi di sosta personalizzati ed è stata introdotta la possibilità per gli stessi di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Ciò si pone in perfetta aderenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della strada che prevede che, nei centri abitati, i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale e con l'articolo 188 dello stesso Codice che prevede importanti agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide che siano munite ed espongano il contrassegno, stabilendo che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. Si segnala, inoltre, l'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n.503, che testualmente recita: "Alle persone detentrici del contrassegno..... viene consentita,, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizionel caso di sospensione o limitazione della circolazione....., ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta". Al comma 5 dello stesso articolo è riportato ancora che: " Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili"

Dal combinato disposto delle norme sopra citate, emerge in modo inequivocabile la chiara volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu, nel caso in cui lo stallò riservato risultasse occupato.

Con gli articoli 2 e 3 sono state operate modifiche alla parte di segnaletica riguardante la mobilità delle persone diversamente abili, al fine di uniformare la rappresentazione grafica del contrassegno alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Con l'articolo 4 si è previsto, infine, un periodo transitorio per la sostituzione degli attuali contrassegni e per gli ulteriori adeguamenti al fine di consentire una graduale attuazione ed evitare alle amministrazioni locali anche aggravii di spesa immediati.

Si precisa che sullo schema del provvedimento si è già espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, Sezione Normativa, nell'adunanza del 12.01.2012 e che le osservazioni di carattere formale suggerite dallo stesso sono state integralmente recepite.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame contiene una proposta di modifica della disciplina dettata dal vigente art. 381 regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e degli allegati al medesimo regolamento, riguardanti la segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

Dall'attuazione del presente schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

L'adeguamento della segnaletica, peraltro, non immediato ma decorsi i tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, può tranquillamente essere effettuato nell'adempimento delle ordinarie procedure di manutenzione.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Referente: d.ssa Amelia Scaffidi (tel. 06.44123216)

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Le norme attualmente vigenti in Italia, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto del Presidente della Repubblica n.503/96, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, prevedono che gli utenti della strada diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni mediante l'esposizione del contrassegno previsto dall'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Tale contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone in condizione l'agente accertatore di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso la sua esposizione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la loro mobilità e, nel contempo, garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal Codice della Strada e dal D.P.R. 503/96, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Sulla materia è, da ultimo, intervenuta la legge 29 luglio 2010, n. 120, che, con l'articolo 58 ha novellato l'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

il quale ora dispone che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti sui veicoli, contengono solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

Il disposto del vigente articolo 74, comma 1, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", vieta l'esposizione "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno", non rendendo di fatto possibile l'adozione del contrassegno europeo, valido su tutto il territorio comunitario e vanificando, in tal modo, le agevolazioni che si intendono adottare nei confronti dei disabili, esponendo tale categoria ad ulteriori difficoltà,

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 non hanno reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo "Parking Card for disabled people", valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, in quanto il modello comunitario di "contrassegno di parcheggio per disabili", recando sul fronte il simbolo internazionale della persona disabile, vale a dire il disegno stilizzato della persona in carrozzina, nonché la dicitura "disabile" si poneva in contrasto con l'articolo 74, comma 1, del citato decreto.

Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati; infatti, l'articolo 58 ha novellato l'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale ora dispone che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti sui



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

veicoli, contengono solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

Per effetto di tali modifiche è possibile uniformare, ora, la normativa nazionale ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili, il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea attraverso l'istituzione di un modello comunitario uniforme per il contrassegno di parcheggio disabili.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio contiene una modifica della disciplina dettata dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, con il chiaro obiettivo di garantire ai soggetti disabili il diritto di usufruire liberamente nel territorio nazionale e in quello dei Paesi dell'Unione europea delle speciali agevolazioni loro concesse, attraverso l'istituzione di un modello comunitario uniforme per il contrassegno di parcheggio disabili. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà testimoniato dal fatto che vi sarà un comportamento più uniforme da parte delle varie Amministrazioni Comunali a livello nazionale nel rilascio dei contrassegni, oltre al fatto che il contrassegno sarà valido a livello comunitario, e quindi gli invalidi potranno usufruire su tutto il territorio della Comunità delle agevolazioni loro concesse.

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti delle emanande disposizioni sono i Comuni italiani e i soggetti invalidi ai quali può essere rilasciato un "contrassegno di parcheggio per disabili".

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati

Sull'intervento regolatorio è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato e sono stati accolti tutti i rilievi formulati dal Consesso. Si è acquisito in modo formale l'assenso alle proposte di modifica dell'articolo 381 del D.P.R. n. 495 del 1992 da parte dei rappresentanti dell'ANCI e delle Associazioni disabili più rappresentative, in un incontro con il Comitato tecnico di coordinamento del "Progetto finalizzato all'adozione e alla diffusione del modello unico di contrassegno per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità", tenutosi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

L'opzione zero lascerebbe in vita una normativa non armonizzata a livello comunitario, con la conseguenza, già verificatasi, che soggetti disabili italiani non si vedano riconosciute le agevolazioni loro concesse in altre nazioni comunitarie e con l'ulteriore incongruenza che, senza una univoca rappresentazione del contrassegno, ogni Comune potrebbe fissarne le caratteristiche, vanificando l'uniformità invece indispensabile.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONI OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative nel merito, in quanto l'intervento regolatorio consiste nell'armonizzare la normativa nazionale agli indirizzi comunitari.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'intervento recepisce la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, che uniforma a livello comunitario la rappresentazione del contrassegno di parcheggio per disabili, in modo tale che il titolare di uno di tali contrassegni possa godere delle facilitazioni di sosta connesse al contrassegno e concessi dallo stato membro in cui si trova. Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti è stato esaminato nel corso dell'istruttoria, emergendo l'idoneità di questo strumento per il raggiungimento degli obiettivi volti ad una maggiore tutela della categoria dei disabili e si è proceduto ad una misurazione degli effetti con metodo comparativo rispetto agli altri Paesi europei, che hanno dato attuazione alla raccomandazione del Consiglio.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Il nuovo intervento regolatorio non determina svantaggi, ma, al contrario, modifica le vigenti disposizioni ed adempie a precisi indirizzi comunitari. Inoltre introduce una disciplina migliorativa rispetto a quella previgente, sotto il profilo della migliore chiarezza della norma e dei vantaggi indubbi a favore delle persone disabili, eliminando tutte quelle differenze di comportamento da parte delle Amministrazioni Comunali, in relazione a diverse rappresentazioni del contrassegno oggi esistenti, e procedure di rilascio di autorizzazioni per facilitazioni a favore dei disabili ed in particolare per la sosta. Inoltre non vi sono aggravii economici poiché gli adeguamenti previsti per la segnaletica possono avvenire all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi nuovi o maggiori rispetto a quelli allo stato vigenti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

Non si è proceduto ad alcuna comparazione, in quanto non sono state valutate opzioni alternative di intervento, considerati i limiti previsti dalla raccomandazione, che non presentava margini di discrezionalità.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio ha una valenza di novità; tuttavia, le strutture esistenti sono già in grado di garantire, dal punto di vista delle risorse umane e strumentali in dotazione, di dare corso alle procedure previste senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico. Il livello di regolazione imposto è in linea con quello comunitario, non essendo previsti l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento regolatorio è affidata ai Comuni che già ne sono competenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Azioni specifiche per la pubblicità ed informazione dell'intervento si traducono nell'inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

e nel successivo inserimento nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti nuovi strumenti di controllo e monitoraggio per il singolo intervento, ma saranno posti in essere gli ordinari strumenti di controllo e monitoraggio effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, si procederà alla prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio, nella quale sarà accertato il raggiungimento del comportamento uniforme delle Amministrazioni Comunali nel rilascio dei contrassegni e conseguenti benefici a favore degli invalidi..

Qualora, a seguito di verifica, dovesse essere rilevato, il mancato raggiungimento degli obiettivi si procederà alla revisione del provvedimento.

Numero 356 Loe e data 5/1/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2012

NUMERO AFFARE 05334/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 47028 del 28 dicembre 2011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per la sicurezza stradale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento sopraindicato;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, consigliere Carlo Mosca;

N. 05334/2011 AFFARE

M

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che le vigenti norme in materia di circolazione prevedono agevolazioni per gli utenti della strada diversamente abili, i quali espongono sui veicoli il contrassegno di cui all'articolo 381 del D.P.R. n. 495/92, valido su tutto il territorio nazionale.

Ciò è risultato in contrasto con quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 503 del 1996 "codice in materia di protezione dei dati personali" che vietava l'esposizione di simboli o diciture dai quali fosse possibile desumere la speciale natura dell'autorizzazione e che non ha reso possibile l'adozione del contrassegno europeo valido nell'Unione, previsto dalla raccomandazione n. 98/376 CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998.

Tali impedimenti sono stati superati dall'articolo 5 della legge n. 120 del 2010, che ha novellato il citato articolo 74, e che ora disciplina l'uso e le caratteristiche del contrassegno in questione.

Per effetto di questa recente modifica, risulta ora possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella citata Raccomandazione n. 98/376/CE e garantire così alle persone diversamente abili il diritto di circolare e di sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea.

In tal senso, l'Amministrazione riferente ha predisposto lo schema di provvedimento che contiene una proposta di modifica della disciplina dettata dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 come modificato dall'articolo 217 del d.P.R. 16 settembre

1996, n. 610 e delle norme ad essa correlate riguardanti la segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

Lo schema, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è composto da quattro articoli. Il primo di essi prevede modifiche al più volte richiamato articolo 381 del D.P.R. n. 495/92 al fine di attuare il recepimento formale della già citata Raccomandazione 98/376/CE per introdurre nel nostro ordinamento interno i criteri in essa contenuti, provvedendo ad aggiornare alcune denominazioni da tempo rinnovate.

Con il nuovo comma 2 si è rafforzato il concetto di mobilità impedita, per specificare che il rilascio del contrassegno deve essere in favore di chi ne ha effettivamente bisogno.

Al comma 3 è stato sostituito l'acronimo USI con ASI. Con il nuovo comma 4 è consentita la possibilità di un rinnovo delle autorizzazioni *"a persone invalide a tempo determinato"*, purchè l'interessato presenti una nuova certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico – legale della A.S.L. di appartenenza, dalla quale risulti il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio e il presumibile ulteriore periodo di durata dell'invalidità.

Al comma 5 è stato meglio puntualizzato il caso in cui è possibile, da parte dei Comuni, riservare spazi di sosta personalizzati, ed è stata introdotta la possibilità per gli stessi di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

L'Amministrazione referente ha ritenuto pure di evidenziare di non

aver previsto nelle facilitazioni concesse alle persone diversamente abili, l'esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.

Ciò in relazione ad una recente sentenza della II Sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 2127, la quale non ha ritenuto condivisibile questo orientamento, in assenza di una norma che lo consenta, stabilendo peraltro che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, possono fissare le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio.

Con gli articoli 2 e 3 sono state, poi, operate modifiche alla parte di segnaletica riguardante la mobilità delle persone diversamente abili, al fine di uniformare la rappresentazione grafica del contrassegno alla suindicata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998.

Con l'articolo 4 si è previsto, infine, un periodo transitorio per la sostituzione degli attuali contrassegni e per gli ulteriori adeguamenti necessari a consentire una graduale attuazione, e ad evitare alle Amministrazioni locali anche aggravii di spesa immediati.

Considerato:

Si esprime un giudizio positivo sullo schema di regolamento posto all'attenzione di questa Sezione la quale ritiene, però, opportuno formulare le seguenti osservazioni affinché l'Amministrazione ne possa tenere conto nella stesura del testo definitivo.

1. Sul preambolo:

- La dicitura: *"Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione"* va

modificata con *"Visto l'articolo 87, comma 5 della Costituzione;"*.

- La citazione dell'articolo 17, comma 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400 va inserita dopo *"Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;"*.

- La citazione *"Vista la raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 4 giugno 1998;"* va modificata con *"Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998;"*.

- Vanno eliminate le citazioni relative all'atto di impegno del Governo e alle risoluzioni accolte dal Governo.

- Va inserita, prima di *"Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri....."*, la citazione *"Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del"*.

2. Sul testo dell'articolato:

- All'articolo 1, comma 1, lettera a) alla frase *"Nella rubrica dopo la parola "strutture" sono inserite le parole "; contrassegno"* sostituire la frase *"Nella rubrica dopo la parola "struttura" è inserita una virgola e la parola "contrassegno"*.

- All'art. 1, comma 1, lettera b) – le parole *"Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 4 giugno 1998"* vanno sostituite con le parole *"Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998"*. La frase *"In caso di utilizzazione lo stesso deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo"* va modificata nel modo seguente *"In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli."*

- All'art. 1, comma 1 lettera e) è opportuno valutare se sia il caso di confermare la previsione contenuta nella frase *"Questi deve, di norma,*

essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo"; risultando la prima parte in contrasto con alcune situazioni di invalidità che impediscono tale abilitazione, e la seconda parte ridondante rispetto ad un contrassegno che viene rilasciato per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

- La citazione dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 va integrata inserendo dopo l'articolo il comma 5.

- Va valutata l'opportunità di destinare un solo articolo alle modifiche degli allegati al titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nello schema a tali modifiche sono dedicati gli articoli 2 e 3. Ciò comporterebbe, ovviamente, una nuova numerazione dell'articolo 4 in articolo 3 e, in particolare, dal comma 3 dell'attuale articolo 4 andrebbe espunto il riferimento all'articolo 3.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, con le osservazioni dinanzi espresse.

L'ESTENSORE

Carlo Mosca

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Massimo Mei